



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI

dott. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N° 25/2024

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **68551**, introdotto con ricorso depositato in Segreteria il 21 ottobre 2021, proposto da:

- **INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, (c.f.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Madonia (c.f.: MDNGNI66P12G273A; Pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax: 0917798749), con domicilio eletto in Palermo, presso l'Avvocatura distrettuale dell'INPS, via M. Toselli n. 5;

contro

-**il Ministero della Difesa** – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede legale in Viale dell'Esercito, 186, Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. (dott.ssa Antonella Isola) o suo delegato Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia Lettieri

Barbato (c.f. LTTMRZ69C71H501I), elettivamente domiciliato presso

la sede di Viale dell'Esercito 178- 186, 00143 Roma, P.E.C.

previmil@postacert.difesa.it;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del

segretario d'udienza sig.ra Michela Montalbano, l'avv. Norrito per

l'INPS, assente il Ministero.

Ritenuto in

F A T T O

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio, l'INPS agiva in rivalsa

nei confronti del Ministero della Difesa al fine di ottenere la refusione

dell'indebito dichiarato irripetibile con sentenza n. 56/2018 della

Sezione giurisdizionale Sicilia, per la quota che è stata effettivamente

sopportata dall'Inps, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, per un

importo complessivo pari ad euro 31.853,49.

Gli antefatti all'origine dell'indebito venivano ricostruiti come segue:

-Con nota n. 4075/78 del 20.10.1997 il Ministero, quale

Amministrazione di appartenenza, disponeva il pagamento della

pensione provvisoria per euro 40.427,64 (annui lordi) a decorrere

dall'1.1.1998.

-Con successiva nota n. 4075/78 del 10.2.2000, il trattamento

pensionistico veniva riquantificato in euro 54.817,68 con decorrenza

1.1.98; ed € 54.350,27 dall'1.1.99 – per rivalutazione della pensione

per promozione livello superiore a Generale di Brigata.

Con provvedimento n. 33446/E del 1.7.2003 il Comando emetteva

autorizzazione provvisoria all'aumento del decimo su pensione ordinaria a titolo di trattamento privilegiato.

-Con relativo lotto di lavorazione (n. 40 del 27.11.2003) l'INPS operava il conguaglio tra l'importo della pensione ordinaria in pagamento all'1.1.98 e quello stesso maggiorato del 10%;

-Con D.M. n. 187 del 29.9.2009 al Sig. F. – posto in ausiliaria dal 1.8.1997 e transitato nella riserva dall'1.8.2002 - veniva conferita la pensione ordinaria diretta dall'1.8.1997 di annue € 44.765,58, successivamente elevata dall'1.8.2002 ad € 49.136,87.

-Con successivo D.M. n. 224 del 24.5.2010 - emesso in esecuzione del decreto n. 187- l'Amministrazione di appartenenza concedeva la pensione privilegiata a vita dall'1.8.1997.

-Al momento del conguaglio tra quanto corrisposto e quanto dovuto effettivamente, con lotto di lavorazione n. 8 del 25.10.2010, l'Istituto rilevava che l'Arma dei Carabinieri aveva autorizzato il pagamento di una somma notevolmente superiore al dovuto, senza dare all'Istituto modo di rilevare l'errore.

- Con provvedimento prot. N. 15731 del 3.11.2010 l'INPS comunicava al pensionato l'avvenuto accertamento a suo carico di un debito pari ad € 31.853,49, iniziando unilateralmente il recupero mediante una trattenuta cautelativa mensile sulla pensione. Sennonché, con ricorso notificato in data 17.10.2016, il pensionato impugnava la nota dell'INPDAP, contestando la legittimità del recupero dell'indebito effettuato dall'Ente Previdenziale e chiedeva la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito. Con sentenza n. 56/2018 la Sezione

Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana dichiarava irripetibile la somma indebitamente erogata, condannando altresì l'INPS alla restituzione delle trattenute mensili effettuate sui ratei pensionistici. In data 7.2.2018 è stata notificata la sentenza n. 56/2018 sicché la Sede ha provveduto alla sospensione della ritenuta mensile nei confronti del pensionato ed al conseguente rimborso di quanto trattenuto.

- In data 11.12.2018 l'Istituto metteva in mora il Ministero della Difesa, invitandolo a restituire quanto indebitamente pagato, pari ad euro 31.853,39, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, ma con risposta del 14.1.2019 e successiva lettera del 13.6.2021 il Ministero della Difesa riteneva di nulla dovere.

Quindi, dopo avere ricostruito nei suddetti termini la vicenda amministrativa sottesa alla pretesa azionata, e ritenendo il Ministero responsabile della determinazione in misura maggiore al dovuto della pensione poi erogata dall'INPS, l'Istituto chiedeva di:

Ritenere e dichiarare che l'Arma dei Carabinieri ha predisposto e trasmesso all'Ente Previdenziale note di liquidazione del trattamento pensionistico in favore del Sig. F. A., erroneamente attribuendo importi superiori al dovuto; - Ritenere e dichiarare che per effetto dell'erronea quantificazione della pensione provvisoria determinata dalla nota 4075/78 del 20.10.1997 predisposta dall'Arma dei Carabinieri, al Sig. F. A. è stata corrisposta pensione in misura superiore al dovuto, quantificabile nella complessiva somma di € 31.853,49; - Ritenere e dichiarare che ex art. 8 DPR 538/1986 l'Arma dei Carabinieri e per il

Ministero della Difesa, è tenuta a rifondere all'Inps- quale ente gestore della cassa previdenziale dei dipendenti enti locali – l'indebito pensionistico sopra indicato, per la quota che è stata effettivamente sopportata dall'Inps; - Per l'effetto condannare l'Arma dei Carabinieri a pagare all'Inps la somma sopra indicata oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla erogazione delle somme indebite da parte dell'Istituto Previdenziale e sino al soddisfo, detratte le somme indebite che l'Amministrazione di Appartenenza dimostrerà di avere erogato in precedenza e direttamente al pensionato; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

II. Fissata l'udienza di discussione e regolarmente instaurato il contraddittorio, il Ministero si costituiva con memoria trasmessa il 7 aprile 2023, a firma del Capo Reparto dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, nella quale rappresentava di essersi attivato presso gli uffici territoriali al fine di richiedere gli atti amministrativo-contabili sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione della pensione al sig. F. e chiedeva accordarsi un breve rinvio dell'udienza per i necessari approfondimenti sulle ragioni dell'indebito in considerazione della copiosa e risalente documentazione sino a quel punto acquisita.

III. All'udienza del 19 aprile 2023, l'INPS non si opponeva alla istanza di rinvio e, pertanto, il giudice, con ordinanza a verbale, disponeva il rinvio della discussione della causa all'udienza del 14 settembre 2023 ore 10,30, con onere per il Ministero della difesa di produrre gli atti amministrativo- contabili in relazione alla cui acquisizione ha chiesto termine entro il termine di giorni sessanta, e con assegnazione del

termine di venti giorni prima dell'udienza per eventuali note da parte dell'INPS e del Ministero medesimo.

III. In data 17 agosto 2023, il Ministero depositava *memoria di costituzione* a firma del suddetto capo reparto in cui, dopo avere ricostruito la vicenda amministrativa che ha determinato l'indebito pensionistico, prendeva posizione sui fatti di causa e sulle domande del ricorrente. In sintesi, deduce che: i) in data 10/02/2000 con nota di prot. n. 4075/78-1-1997, il Comando Regione Carabinieri Sicilia, sulla base degli atti dispositivi n. 10867 e 10868, entrambi emanati in data 30/12/1999 dalla Direzione generale del Personale militare, comunicava all'Inps (ex Inpdap) di Messina l'importo di € 54.350,27, da mettere in pagamento a titolo di trattamento pensionistico a decorrere dal 01/01/1998 e di € 54.817 dal 01/01/1999; ii) Successivamente, in data 01/07/2003, la Direzione generale del Personale Militare, nelle more di definizione della pratica di pensione privilegiata, con nota n. prot. DGPM/VI/18/33446/E, autorizzava il Comando Regione Carabinieri Sicilia al pagamento del decimo a titolo di pensione di privilegio; iii) Quindi, in data 31/10/2003 con nota n. 192/1275-1, il Comando Regione Carabinieri Sicilia, nella veste di ente di amministrazione del ricorrente, scriveva all'Inps (ex Inpdap) di Messina autorizzando il pagamento del decimo sull'importo di pensione annua lorda di € 41.523, 61 a decorrere dal 01/01/1998 e di € 41.880,71 dal 01/01/1999 a vita (rettificando pertanto l'importo precedentemente comunicato).

Deduce che, pertanto, è evidente, già dalle comunicazioni intercorse

con l'Ente previdenziale durante il periodo di provvisoria, che l'importo di € 54.350 erroneamente comunicato in data 10/02/2000, sia stato tempestivamente corretto dall'Amministrazione e comunicato all'Inps dopo poco più di due anni.

Richiamati gli atti di liquidazione citati anche dall'Istituto, deduce che l'indebito è piuttosto da imputare all'Inps, che presumibilmente per errore non risulta essersi attenuto a quanto comunicato con la nota n. 192/1275-1 del 31/10/2003, con la conseguente errata erogazione dei ratei pensionistici a far data dal 01/11/2003 fino all'ultimo conguaglio che l'Ente previdenziale afferma di aver effettuato in data 25.10.2010, dopo aver ricevuto il decreto di pensione privilegiata ordinaria.

Evidenzia che una pronta esecuzione del provvedimento da parte dell'Inps avrebbe consentito di contenere l'indebito in una misura inferiore a quella contestata e avrebbe avuto innegabili riflessi anche sul formarsi del legittimo affidamento in capo al ricorrente. Infatti escluso il periodo dell'ausiliaria, durante il quale la legge dispone che il personale militare dipendente venga amministrato, in via provvisoria, dai competenti uffici amministrativi di Forza Armata, al fine di consentire un costante e tempestivo aggiornamento dell'indennità di ausiliaria, l'obbligo per l'Amministrazione di liquidare il trattamento pensionistico definitivo sarebbe sorto solo successivamente al collocamento dell'Ufficiale in riserva, avvenuto nella fattispecie in esame in data 01/08/2002.

Ne conseguirebbe che l'eventuale responsabilità dell'amministrazione andrebbe circoscritta al periodo compreso tra l'01/08/2002 e il

31/10/2003 (data in cui è stata comunicata l'autorizzazione al pagamento del decimo a titolo di pensione privilegiata), periodo talmente limitato da rendere incomprensibile la genesi di un indebito di importo così elevato, che pertanto andrebbe imputato all'Ente previdenziale.

Rileva, conclusivamente, che, pertanto, non solo l'importo richiesto alla Scrivente a titolo di rivalsa andrebbe esattamente quantificato, in quanto una quota dell'indebito è stata erogata dal Ministero della Difesa, ma dovrebbe essere valutata la responsabilità dell'Ente previdenziale nella genesi dell'indebito.

Concludeva, pertanto, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso formulato dall'Inps a titolo di rivalsa in quanto infondato, nei limiti di quanto esposto nelle considerazioni in fatto, con vittoria di spese e competenze di lite che si quantificano forfettariamente nell'importo di euro Cinquecento, 00 (500,00).

IV. All'udienza del 14 settembre 2023, il procuratore di parte ricorrente chiedeva un rinvio per controdedurre all'articolata memoria del Ministero della difesa nonché per poter acquisire dall'amministrazione i necessari approfondimenti in ordine a quanto dedotto dal Ministero della difesa atteso che essendo stata depositata la memoria solo il 17 agosto 2023 non ha ancora avuto una risposta articolata dal reparto. Il Giudice, pertanto, ritenuto di poter concedere un termine per esaminare gli aspetti controversi prospettati dal Ministero della Difesa, disponeva il rinvio all'udienza del 18 gennaio 2024.

V. Con note autorizzate depositate il 9 gennaio 2024, l'INPS replicava

alle difese del Ministero.

Anzitutto, evidenzia che, pur considerando quanto sostenuto dal Ministero con le deduzioni tardivamente depositate, l'indebito per cui è causa sarebbe stato ugualmente irripetibile nei confronti del pensionato, contrariamente a ciò che viene affermato dal Ministero, per superamento del termine triennale individuato dalla giurisprudenza come quello necessario al sorgere dell'affidamento tutelabile, anche se erogato in misura inferiore: è la nota del febbraio 2002 infatti a recare l'importo errato e la correzione sarebbe di ottobre del 2003.

Deduce che l'Amministrazione, sostanzialmente, non pone in contestazione la sua responsabilità per il periodo compreso tra l'01/08/2002 e il 31/10/2003: invero, anche a volere accogliere la prospettiva datoriale la parte della domanda di Inps che residuerebbe, rispetto a questa eccezione, sarebbe limitata a quanto Inps ha pagato in quei tre anni andanti dal 10/2/2000 (sulla scorta della nota 4075 che quantificava in euro 54.817,68 con decorrenza 1.1.98; e € 54.350,27 dall'1.1.99) e il 31.10.2003, allorquando con nota n. 192/127/1 inviata alla sede di Messina e da questa ricevuta in data 11.11.2003, veniva autorizzato l'aumento del decimo (in virtù del riconoscimento della pensione di privilegio) sul diverso importo di pensione annua lorda pari ad € 41.523,61 a decorrere dal 1.1.1998 e di 41.880,71 dal 1.1.1999.

Anche rispetto a questa riduzione della domanda, l'INPS eccepisce che la costituzione del Ministero è avvenuta oltre i 10 giorni previsti dal 2° comma dell'art. 156 del Codice di Giustizia contabile a pena di decadenza per la formulazione di eccezioni processuali e di merito non

rilevabili di ufficio, di modo che l'eccezione di merito relativa alla riduzione della domanda deve ritenersi tardiva (termine perentorio non disponibile dalle parti) e come tale non vagliabile dal Giudice: sostiene al riguardo che il Ministero, infatti, era stato autorizzato solo a produrre il fascicolo amministrativo come dal tenore del verbale dell'udienza del 19 aprile. Il comportamento ministeriale, peraltro, va stigmatizzato -da rilevare ai fini dell'assetto delle spese processuali- anche rispetto alla fase di precontenzioso laddove lo stesso è stato raggiunto da una diffida cui è stata data risposta negativa (atti del 2021 allegati).

Le eccezioni di riquantificazione avrebbero dovuto essere rivolte all'Istituto Previdenziale in quella fase. Tutto ciò dedotto, insisteva nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo, e, per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse ammissibile l'eccezione di responsabilità di Inps rispetto ad una parte dell'erogazione indebita, chiedeva, in via subordinata, che la domanda venga ridotta alla restituzione di quanto Inps ha pagato in quei tre anni andanti dal 10.2.2000 al 31.10.2003, allorquando con nota n. 192/127/1 inviata alla sede di Messina e da questa ricevuta in data 11.11.2003, veniva autorizzato l'aumento del decimo (in virtù del riconoscimento della pensione di privilegio) sul diverso importo di pensione annua lorda pari ad € 41.523,61 a decorrere dal 01.01.1998 e di 41.880,71 dal 01.01.1999.

VI. All'odierna udienza pubblica, assente parte convenuta, l'avv. Norrito si riportava agli atti e alle note depositate, in cui ha riformulato le conclusioni, e chiedeva che la causa fosse posta in decisione.

Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.

Considerato in**DIRITTO**

1. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di rivalsa esercitata dall'INPS nei confronti dell'amministrazione ministeriale. Come ha chiarito la giurisprudenza, *“Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.23731/2007, hanno statuito che “solo in una visione atomistica può assegnarsi un'autonomia al rapporto tra l'Ente datore di lavoro e l'Ente erogatore della pensione (“per la refusione delle somme indebitamente erogate”), senza considerarlo come una fase eventuale del più ampio procedimento di accertamento e liquidazione della pensione”, “è dunque il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discriminazione della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguarda non già il pagamento del debito di pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo”; pertanto “una volta riconosciuto come pacifico il principio che la restituzione dell'indebito pensionistico, se effettuata nei confronti del pensionato, rientra nella giurisdizione del giudice contabile, non si vede la ragione per cui se tale domanda, invece di essere posta nei confronti del pensionato, è posta nei confronti dell'Ente datore di lavoro, tale giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario (la Corte dei Conti è il giudice delle pensioni e non dei pensionati)” (Sez. III App., sent. n. 147/2020).*

“Anche in quest'ultimo caso l'azione investe il quantum del trattamento pensionistico, rispetto al quale va poi determinato l'indebito pagamento

al pensionato. È quindi sempre un'azione di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, per la quale la legge sostituisce al pensionato accipiens, l'Ente datore di lavoro, che con un suo errore nella comunicazione ha dato causa all'indebito, il quale poi è surrogato nella posizione dell'Ente erogatore nei confronti del percettore della somma". "Il succitato indirizzo è stato poi confermato dal Giudice regolatore della giurisdizione nella successiva sentenza n.5927/2011 e recepito dalle Sezioni di appello di questa Corte dei conti (Sezione I appello n.500/2015; Sezione II appello, n. 350/2018, n.271/2016, n.480/2016, n. 331/2016)" (ibidem, Sez. III Centr., sent. n. 147/2020).

È stato altresì chiarito che non si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la domanda di rivalsa, "finalizzata ad addossare al Ministero datore di lavoro gli oneri economici conseguenti alla corresponsione delle somme non dovute ma dichiarate irripetibili", è "del tutto indipendente rispetto al diritto, azionato dal pensionato, a trattenere le maggiori somme percepite", sicché "si configura quale domanda riconvenzionale (cosiddetta trasversale o impropria), rivolta dal convenuto ad altro convenuto, che deve essere notificata a quest'ultimo, anche se già evocato in giudizio dall'attore, proprio in quanto con essa si fa valere un rapporto diverso rispetto a quello dedotto dall'attore come causa petendi (ex multis Cass. Sez. III n. 8315 del 12.04.2011 e precedenti richiamati)"; ne consegue che "il litisconsorzio necessario va (...) escluso, potendo la domanda di rivalsa essere proposta anche in autonomo giudizio (questa Corte, Sez. I, n. 331 del 20.05.2015)" (Sez. III Centr., sent. n. 294/2016; cfr.

in termini, I centr. Appello n. 500/2015; Sez. II centr. Appello n. 64/2013

richiamate, unitamente al citato precedente da Sez. III Centr., sent. n..

147/2020 cit.), *rispetto a quella azionata dal pensionato per la*

declaratoria di irripetibilità delle erogazione indebite, come è avvenuto

nel caso di specie.

2. Nel merito, la vicenda amministrativa che ha determinato l'insorgere

dell'indebito, per quanto articolata, è stata compiutamente ricostruita

dalle parti in giudizio nei termini riportati dettagliatamente in parte

narrativa, e sui fatti, al di là della diversa valorizzazione che esse ne

danno, non può ritenersi che sussistano aspetti controversi.

Segnatamente è dirimente considerare, come dedotta dal Ministero, -

evenienza che è stata confermata dall'INPS e risultante *per tabulas* -

che l'importo sul quale calcolare l'aumento del decimo di cui alla nota

di luglio 2003 era stato rettificato, in diminuzione, con successiva nota

di ottobre dello stesso anno - precisamente del 31.10.23 -n. 192/127/1-

Tale nota, però, non era stata messa in esecuzione dall'Istituto

Previdenziale, e pertanto si deve ritenere che, ove l'INPS avesse

diversamente agito prendendola in considerazione, sarebbero state

erogate indebitamente somme a titolo di pensione ridotte rispetto a

quanto erogato da luglio 2003 alla lavorazione definitiva del dicembre

2010.

Né la prospettazione di tale fatto può essere intesa come una

eccezione di merito in senso stretto, da cui parte convenuta doveva

considerarsi decaduta per non essersi tempestivamente costituita in

giudizio, dovendosi piuttosto considerare una mera difesa o eccezione

in senso lato tesa a contrastare la ricostruzione dei fatti proveniente dall'attore.

L'indebito di cui può essere ritenuto responsabile il Ministero è dunque da circoscriversi a quanto l'Istituto ha pagato in quei tre anni che vanno dal 10/2/2000 (data in cui il Capo del Servizio Amministrativo TEA del Comando Regione Carabinieri Sicilia, con la nota n. prot. 4075, comunica all'INPS che il trattamento pensionistico annuale del Colonnello in congedo F. era di lire 105.236.798 annui lordi [euro 54.817,68] con decorrenza dall'1.1.98 al 31.12.1998; e lire 106.141.832 [€ 54.350,27] dall'1.1.99, esponendo dunque una indebita quantificazione in eccesso) e il 31.10.2003, allorquando con nota n. 192/127/1 inviata alla sede di Messina e da questa ricevuta in data 11.11.2003, veniva autorizzato l'aumento del decimo (in virtù del riconoscimento della pensione di privilegio) sul diverso importo di pensione annua lorda (indicato dal Ministero con detta nota) pari alla misura di euro 41.523,61 a decorrere dal 1.1.1998 e di euro 41.880,71 dal 1.1.1999, così mostrando l'erroneità della precedente indicazione. Pertanto, il ricorso può essere accolto solo limitatamente alla domanda subordinata formulata da ultimo dall'INPS, con conseguente condanna del Ministero a corrispondere all'INPS quanto l'Istituto ha indebitamente pagato al pensionato (e non potuto ripetere dallo stesso) quali differenze tra le somme erogate e quelle effettivamente dovute, in quei tre anni che vanno dal 10.2.2000 al 31.10.2003, allorquando con la citata nota n. 192/127/1 inviata alla sede di Messina e da questa ricevuta in data 11.11.2003, si autorizzava, come detto,

l'aumento del decimo (in virtù del riconoscimento della pensione di privilegio) sul diverso importo di pensione annua lorda pari ad € 41.523,61 a decorrere dal 01.01.1998 e di 41.880,71 dal 01.01.1999.

Sulla base dell'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, deve, infatti, ritenersi che l'accertata ed irretrattabile irripetibilità delle somme erogate in eccesso in favore della Sig. F. abbia indubbiamente determinato un pregiudizio finanziario all'ente previdenziale; che questo pregiudizio si è consolidato per effetto dell'irripetibilità delle somme erogate in eccesso, come definitivamente accertato da questa Sez. Giurisdizionale con la sentenza n. 56/2018 in ragione dell'eccessivo lasso temporale intercorso tra la quantificazione del trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo (lotto di lavorazione n. 40 del 27 novembre 2003 con cui è stata determinata, a titolo provvisorio, la pensione maggiorata del 10% e decreto n. 187 del 29 settembre 2009 con cui è stata concessa la pensione ordinaria diretta definitiva, nonché decreto n. 224/2010 con cui viene determinata definitivamente la pensione privilegiata, aumentando del 10% la pensione definitivamente concessa con DM 187/2009).

Esso non può tuttavia essere integralmente imputato, in termini causali, alla condotta del Ministero della Difesa, ma solo fino al momento (nota del 31 ottobre 2003) in cui questi ha riquantificato la pensione già erroneamente calcolata (e indicata all'INPS) all'atto del pensionamento del dipendente, ciò che è intervenuto ad una distanza temporale (oltre tre anni) obiettivamente eccessiva e comunque superiore al termine triennale individuato dalla giurisprudenza quale

discrimine ai fini del consolidamento del legittimo affidamento del percipiente e della conseguente irripetibilità del trattamento erogato talché il pregiudizio subito dall'INPS si era cristallizzato già a tale data e, per tale periodo, deve imputarsi al Ministero.

Da tale ritardo è quindi derivato, da un lato, il pregiudizio subito dall'INPS in ragione dell'intervenuta indebita liquidazione della differenza tra l'ammontare annuo della pensione provvisoria e quella definitiva, rivelatasi di minore importo, dall'altro lato, l'impossibilità di far gravare questo ritardo sul pensionato, come definitivamente accertato con la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la pretesa del sig. F..

Dalla data del 31.10.2003 il ritardo è però imputabile all'INPS e non più al Ministero.

Nella vicenda previdenziale nessun dubbio può, pertanto, insorgere in merito al fatto che il ritardo procedimentale da cui è infine derivata la cristallizzazione del pregiudizio subito dall'INPS per non aver potuto ripetere l'indebito oggettivo sia imputabile al Ministero della Difesa limitatamente al solo periodo antecedente alla suddetta nota del 31.10.2003.

In applicazione dei comuni principi civilistici in tema di responsabilità, la domanda di rivalsa deve essere conseguentemente accolta solo nei suddetti limiti e deve essere accertato il diritto dell'INPS ad ottenere dal Ministero della Difesa la restituzione delle somme differenziali liquidate a titolo provvisorio in eccesso rispetto a quelle accertate a titolo definitivo.

La restituzione dovrà riguardare le maggiori somme liquidate a decorrere dalla prima liquidazione del trattamento sino al rateo antecedente alla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, del provvedimento con il quale il Ministero provvedeva alla corretta quantificazione del trattamento.

Sulle somme differenziali saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma complessivamente quantificata alla data di pubblicazione della sentenza saranno quindi dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.

In ragione della reciproca soccombenza e del solo parziale accoglimento sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica di Giudice per le Pensioni, definitivamente pronunciando,

Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata nei modi di legge

Palermo, 23 gennaio 2024

Pubblicato il 24 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)